



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio IV
Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader
ex Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura
U.O. 22 "ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE"

Prot. n. 23103 del 17 MAR. 2014
Classificazione Gal -

Al GAL Elimos
Via Mazzini, 42
91013 Calatafimi-Segesta (TP)

Alla U.O.S.
di Marsala
c/da Bosco n° 421
91025 Marsala (TP)

OGGETTO: P.S.R. Sicilia 2007/2013 Asse IV LEADER. Concessione proroga per il completamento delle operazioni ammesse a finanziamento

Con riferimento a quanto comunicato da codesto GAL con nota prot. 78 del 05/03/2014 in merito alla concessione di una proroga dei termini per il completamento delle operazioni ammesse a finanziamento si precisa quanto segue.

Il paragrafo 5.8 delle Modifiche alle Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale (Suppl. ord. GURS n. 37 del 02/09/2011) chiarisce "che la proroga è un provvedimento eccezionale che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi...".

Lo stesso paragrafo precisa che "non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall'art. 47 del reg. CE 1974/200". La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che devono essere incontestabili".

Il paragrafo 10 del Manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV –Attuazione dell'Approccio LEADER- evidenzia, inoltre, che "l'eventuale proroga dei termini per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento deve essere sempre richiesta dal beneficiario preventivamente alla scadenza di tali termini. Non potranno comunque essere prese in considerazione richieste relative ad operazioni per le quali non sia stato dato avvio ad alcun investimento. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, corredata da dettagliata relazione ed eventualmente corredata di atti tecnico-amministrativi giustificativi.

Il GAL dovrà adottare una propria decisione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il ritardato pagamento di somme spettanti a titolo di anticipazione sull'aiuto concesso e di pagamento parziale su stati d'avanzamento non può costituire motivo giustificativo per eventuali richieste di proroga".

Tutto ciò premesso, può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, purché questa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento finanziario disposti dall'art. 29 del Regolamento (CE) 1290/2005 ed il conseguente disimpegno automatico delle risorse".

Per quanto sopra, qualora vengano rispettate le condizioni sopra richiamate codesto GAL potrà concedere la proroga ai beneficiari richiedenti, per come richiesto.

Il Dirigente del Servizio IV
Fabrizio Viola

